

*Decisione innovativa del Consiglio di stato: i ricorsi contro i punteggi non vanno al giudice civile*

# Graduatorie d'istituto, decide il Tar

## *In gioco i contratti di supplenza breve assegnati dai presidi*

DI NICOLA MONDELLI

Per ricorrere contro un punteggio sbagliato nella graduatoria d'istituto bisogna andare davanti al giudice amministrativo. Quello civile del lavoro è incompetente. E quanto prevede una decisione della sez. VI del Consiglio di stato, depositata nella segreteria della Sezione lo scorso 6 giugno, che comporta notevoli novità in materia di competenza giurisdizionale delle controversie connesse alla formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto da utilizzare per il conferimento delle supplenze temporanee da parte dei dirigenti scolastici.



to che per lo svolgimento di mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie rientrano nella nozione di procedura concorsuale di cui all'articolo 63, quelli che hanno iniziato la controversia, rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria, inerendo a una fase di natura concorsuale non possono che rimanere assegnati al giudice amministrativo. Sono infatti fasi propedeutiche a quelle di

instaurazione del rapporto di lavoro vero e proprio.

Per queste motivazioni il Consiglio di stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, ha accolto l'appello e,

***Si tratta  
di atti  
amministrativi  
propedeutici  
al rapporto  
di lavoro***

per l'effetto, annullato la sentenza impugnata e disposto, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, della legge n. 1034/1971, il rinvio della controversia al Tar per la Puglia per la decisione in merito. (riproduzione riservata)

fica in conseguenza della quale veniva revocato il contratto di supplenza di assistente tecnico stipulato in precedenza. Avverso la sentenza di inammissibilità del ricorso l'interessato aveva proposto appello al Consiglio di stato confutando, in rito, la statuizione del giudice di prime cure con il richiamo alla regola di riparto della giurisdizione in tema di procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti (articolo 63 del decreto legislativo n. 165/2001). I giudici della sezione

del Consiglio di stato hanno convenuto con la tesi sostenuta dal ricorrente. Secondo detti giudici, l'articolo 63 ha mantenuto ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nelle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Poiché gli atti di formazione e approvazione delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento degli incarichi sia d'insegnamen-

FATTO

La sezione I del Tar Puglia-Bari aveva dichiarato, con la sentenza n. 1004 del 10 marzo 2005, inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso presentato da un aspirante assistente amministrativo, incluso nella III fascia della graduatoria d'istituto, avverso il provvedimento adottato dal dirigente scolastico con il quale veniva rettificata in pejus la posizione inizialmente occupata in graduatoria dal ricorrente. Retti-